

***Causa Bertagna c. Italia – Prima Sezione – sentenza 12 gennaio 2023 (ricorso n. 20308/03)***

**Diritto a un processo equo – Ragionevole durata del processo – Durata complessiva di due gradi di giudizio in 9 anni e 3 mesi - Violazione dell'art. 6 CEDU – Sussiste.**

**La complessiva durata di un procedimento civile che – in due gradi di giudizio – ammonti a 9 anni e tre mesi integra la violazione del diritto a un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata.**

***Fatto e diritto.*** Nel 1992, il signor Davide Bertagna adì l'autorità giudiziaria italiana per la tutela dei suoi diritti. La causa si prolungò per 9 anni, tre mesi e 7 giorni nei gradi primo e d'appello.

Indi – nel 2003 – adì la Corte di Strasburgo per sentire accertata la violazione dell'art. 6 CEDU.

La Rappresentanza italiana aveva obiettato che la durata eccessiva era dovuta anche alla condotta processuale del ricorrente; e che – a ogni modo – il ricorrente non aveva esaurito le vie interne, a motivo del mancato esperimento dei rimedi di cui alla legge c.d. Pinto (n. 89 del 2001), ma la Corte non ha accolto simile prospettiva e ha condannato l'Italia a pagare al Bertagna la somma di 2.900 euro come danno morale e 4.132 euro per rifusione delle spese<sup>1</sup>.

**PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI**

Cocchiarella c. Italia del 2006

Matteo c. Italia del 2020

Petrella c. Italia del 2021

---

<sup>1</sup> Non sembra potersi fare a meno di osservare come la pronuncia riportata – a sua volta – intervenga dopo ben 20 anni dalla presentazione del ricorso, periodo più lungo anche della media con cui casi analoghi sono stati trattati in passato.